(N. 97)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(PELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 1953

Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

ONOREVOLI SENATORI. — La necessità di una legge organica intesa a regolare la partecipazione della Corte dei conti al controllo sugli enti sovvenzionati dallo Stato, discende direttamente dall'articolo 100 della Costituzione, che nel secondo comma dispone:

« La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito ».

Il principio di sottoporre al controllo parlamentare la gestione di enti che finanziariamente gravano, in modo diretto o indiretto, sul bilancio dello Stato, non può dirsi estraneo al nostro ordinamento positivo, avendo già trovato accoglimento nelle disposizioni dei regi decreti 8 aprile 1939, n. 720, e 30 marzo 1942, n. 442, dirette appunto a disciplinare la presentazione alle Assemblee legislative dei bilanci e dei conti consuntivi degli enti sovvenzionati dallo Stato.

Quelle norme tuttavia, in parte insufficienti, in parte inoperanti, e comunque concepite in un regime profondamente diverso da quello attuale, non possono ritenersi idonee a soddisfare compiutamente il precetto costituzionale.

Il presente disegno di legge si propone quindi di risolvere il problema nei precisi termini dell'articolo 100 della Costituzione, mediante una congrua disciplina del controllo istituzionale della Corte dei conti sulle gestioni finanziarie di tali enti, quale strumento tecnico necessario per l'esplicazione del più ampio sindacato politico del Parlamento sulla situazione finanziaria e patrimoniale dello Stato e su ogni pubblica spesa o investimento.

Nell'elaborazione del progetto sono stati accuratamente tenuti presenti i dibattiti svoltisi all'Assemblea costituente, i precedenti

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

studi preparatori, nonchè le manifestazioni più importanti avutesi nelle discussioni parlamentari in ordine alla natura, al contenuto, ai limiti ed ai soggetti passivi del controllo, accogliendo le soluzioni che riscuotevano i maggiori e più autorevoli consensi e che apparivano comunque meglio aderenti alla lettera ed allo spirito della norma costituzionale.

1. – Gli enti da assoggettare al controllo sono di varia specie ed entità, sotto il profilo giuridico, economico e finanziario; e pertanto la loro individuazione non può essere fatta che in via generale, abbandonando le distinzioni e la non univoca terminologia legislativa in uso, che non permettono una razionale classificazione.

Le più frequenti denominazioni « enti parastatali » ed « enti d'importanza nazionale » che ricorrono nei testi legislativi, per quanto di particolare rilievo agli effetti della materia, non esauriscono in realtà tutte le categorie di enti, per le quali si verifica, con diverse forme, la partecipazione finanziaria dello Stato, nè assumono nelle stesse norme positive un costante e preciso significato.

Le stesse qualifiche di ente « pubblico » o di « diritto pubblico » talvolta vengono dal legislatore attribuite nel senso strettamente giuridico, altre volte solo per particolari esigenze di controllo inerenti ad apporti finanziari o a concessioni patrimoniali effettuate dallo Stato a vantaggio degli enti o, in ogni modo, pel fatto che alla loro attività lo Stato è comunque interessato.

Il disegno di legge ha evitato, sull'esempio della norma costituzionale, le locuzioni « Enti parastatali » ed « Enti di importanza nazionale », ed ha preferito la più generica denominazione di Enti pubblici e privati, in quanto l'intervento statale si verifica per enti sia dell'una che dell'altra natura; intendendo con ciò statuire il principio che l'unico elemento comune d'individuazione dei soggetti passivi del controllo risiede non nella natura giuridica dei singoli enti, ma nel fatto che l'ente sia finanziato dallo Stato o che il suo patrimonio sia, in tutto o in parte, di pertinenza statale.

Limitandosi ad una larga e sommaria enunciazione, si citano in primo luogo gli enti finanziari maggiori, come l'I. R. I. e gli altri Istituti e Consorzi di credito e di sovvenzione, con funzioni di capo gruppo, i quali costituiscono, almeno potenzialmente, notevoli strumenti della politica finanziaria ed economica dello Stato.

Vi sono poi importanti istituti di assicurazione e di previdenza a carattere finanziario; enti pubblici e privati operanti in diversi rami dell'attività industriale e commerciale, aventi compiti di studio ed assistenza economica; enti vari di assistenza e previdenza sociale; enti ed istituti scientifici, educativi, sportivi, culturali e così via.

Con questi organismi, nei quali il contributo o la garanzia statale ricorre in varia forma e misura, non sono da confondere le « Amministrazioni e Aziende autonome dello Stato » (ferroviaria, dei monopoli, dei telefoni, ecc.), le quali hanno una particolare dotazione finanziaria o sono provviste di un patrimonio che continua a far parte del complesso dei beni dello Stato, pur ricevendo una specifica destinazione per l'esercizio dell'attività svolta dalla azienda. Esse quindi non sono gestioni con partecipazione statale, ma gestioni dello Stato, caratterizzate da un'autonomia finanziaria o anche amministrativa, e per tale loro natura sono anche soggette ad un particolare regime di controllo.

Estranei alla disciplina del disegno di legge sono pure gli enti privati i quali gestiscono impianti reversibili allo Stato (in prevalenza linee ferroviarie), sia perchè nei loro confronti non ricorre una vera e propria contribuzione ordinaria nel senso dell'articolo 100 della Costituzione, sia perchè i loro rapporti con il Demanio sono regolati, in ordine alla devoluzione al medesimo degli impianti gestiti, da particolari norme positive o da clausole contrattuali.

Evidente è comunque l'importanza, dal punto di vista politico, economico e sociale, della materia disciplinata ed il rilievo che assume, anche sul piano costituzionale, il controllo « esterno » della Corte dei conti, rispetto a quello esercitato dai collegi sindacali o di revisione dei vari enti, e dagli organi ministeriali nella normale funzione di vigilanza e di tutela.

La necessità di tale controllo è confermata proprio da quelle particolari situazioni in cui

esso manchi o non sia perfettamente organizzato. Non è raro il caso di complessi produttivi che, pur essendo in tutto o in parte di pertinenza demaniale, nello svolgimento della loro attività sono di fatto collegati allo Stato soltanto dai tenui fili d'una revisione svolgentesi consuntivamente su laconiche scritture contabili, o dai deboli riscontri saltuariamente esercitati, che non rendono possibile un efficiente controllo della gestione.

2. – In conformità al precetto costituzionale, sostanzialmente riprodotto nell'articolo 1 del disegno di legge, la Corte dei conti « partecipa » al controllo sulle gestioni finanziarie degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, cioè all'attività che, per lo stesso scopo, svolgono gli organi del potere esecutivo, ma vi partecipa dall'esterno e nella sua funzione istituzionale, avvalendosi dei poteri di informazione e d'indagine ad essa direttamente conferiti dalla legge.

E tale sindacato investe la gestione finanziaria degli enti nel più ampio significato. Ove infatti il termine « gestione finanziaria » dovesse intendersi, secondo alcuni, nel senso strettamente tecnico di gestione regolata da un bilancio di previsione e riassunta poi in un bilancio consuntivo, le gestioni delle società commerciali e di numerosi enti pubblici che non hanno un bilancio preventivo con la impostazione e funzione giuridica che ha il bilancio dello Stato, rimarrebbero fuori del controllo o quanto meno soggette nei soli ristretti limiti del movimento finanziario; il che non sarebbe in armonia con lo spirito e con le finalità del precetto costituzionale.

Ed è appunto per togliere in proposito ogni dubbio, che l'articolo 4 fa obbligo agli enti di trasmettere alla Corte dei conti i conti consuntivi ed « i bilanci di esercizio » con riferimento alla diversa forma delle loro gestioni finanziarie; il che non pregiudica, d'altra parte, la diversa intensità ed estensione che il controllo può assumere riguardo agli enti pubblici ed a quelli privati.

3. – La nozione di « contribuzione ordinaria » potrebbe anche indirettamente desumersi dal concetto di « contribuzione straordinaria » che ricorre nella nostra legislazione, di quel contributo, cioè, che riveste per sua stessa natura e per il fine cui è rivolto, carattere di straordinarietà, in quanto effettuato a titolo di intervento eccezionale o a fondo perduto in circostanze particolari, per cui il controllo dello Stato sul pubblico denaro erogato si esaurisce all'atto stesso del provvedimento di erogazione.

Si è ritenuto tuttavia utile e necessario fissare nella legge il concetto di contribuzione ordinaria, sì da eliminare ogni incertezza interpretativa su quello ch'è il fondamentale requisito per la sottoposizione a controllo.

L'articolo 2, distinguendo le varie possibili forme, considera contribuzioni ordinarie:

a) i contributi, comunque denominati, che una pubblica Amministrazione o Azienda autonoma statale abbia assunto a proprio carico con carattere di periodicità per la gestione finanziaria di un ente, o che da oltre un triennio siano iscritti nel suo bilansio;

b) gli apporti al patrimonio degli enti, da parte di una pubblica Amministrazione o Azienda autonoma statale, in capitali, servizi o beni;

c) le imposte, tasse e contributi che, con carattere di continuità gli enti siano autorizzati a riscuotere o che siano comunque ad essi devoluti.

Alle contribuzioni ordinarie sono equiparate le concessioni di garanzia finanziaria dello Stato: equiparazione logica, in quanto con la garanzia lo Stato è esposto al rischio talvolta notevole di dover far fronte, verso i terzi creditori, all'impegno assunto, impegno che si concreta in un onere finanziario, sia pure eventuale, a carico del bilancio statale.

Era stata prospettata l'opportunità di integrare con altre voci (ad esempio, quella degli « sgravi fiscali ») le quattro categorie di contribuzioni ordinarie sopra cennate, ma è sembrato opportuno, dopo maturo esame, astenersi da ulteriori specificazioni.

La più ampia formulazione del precetto legislativo varrà d'altronde a facilitare, in sede di applicazione, la risoluzione di casi dubbi, tenendo presente che il criterio di massima per distinguere la contribuzione ordinaria da quella straordinaria risiede nello scopo della contribuzione. Questa avrà carattere ordinario, se l'intervento statale si prefigga una partecipazione economica duratura nella vita dell'ente,

e sarà invece straordinaria, se lo Stato conceda una semplice sovvenzione, *una tantum*, a fondo perduto.

4. – Dispone l'articolo 3 che la esistenza delle condizioni per l'assoggettamento di ciascun ente alla disciplina della legge è dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro (o Ministri) cui spetta secondo le norme istitutive la funzione di tutela o di vigilanza dell'ente.

È sembrato superfluo richiedere il preventivo parere della Corte dei conti, in quanto il decreto del Capo dello Stato è soggetto (articolo 13 del testo unico, n. 1214 del 12 luglio 1934) alla registrazione della Corte, che in tale sede esercita il normale sindacato di legittimità sugli atti del Governo; mentre dagli adempimenti previsti nell'articolo 11 del disegno di legge, o dai propri accertamenti, la Corte può sempre desumere gli eventuali casi di errore o di omissione e segnalarli al Governo, per gli opportuni provvedimenti.

Il sistema, anche se comporta una certa necessaria latitudine di apprezzamento specie nel riconoscimento di alcune cause di esclusione, offre l'indiscutibile vantaggio di far luogo rapidamente e con piena conoscenza delle singole fattispecie, all'instaurazione del controllo in tutti i casi che rientrano nella disciplina legislativa. Le stesse considerazioni valgono per la cessazione del controllo, anche essa preceduta da un provvedimento del Capo dello Stato, quando siano venute meno le condizioni stabilite dall'articolo 2.

Una delle cause di esclusione è data dalla «particolare tenuità della contribuzione» in rapporto alla natura dell'ente ed alla sua consistenza patrimoniale e finanziaria; in sostanza tale esclusione viene prevista per i casi in cui il concorso dello Stato costituisca una minima parte del bilancio dell'ente. Come fu autorevolmente osservato nel dibattito all'Assemblea costituente, il pesante apparato del controllo, per interessi di scarso rilievo, si tradurrebbe in un inutile gravame per lo Stato e potrebbe portare serí inconvenienti al funzionamento degli enti. Naturalmente ove il capitale nominale di un ente non sia stato ancora adeguato al mutato valore della moneta, sarà da escludere, nei congrui casi, che la contribuzione statale, anche se contabilmente figuri tuttora in cifre modeste, possa considerarsi di particolare tenuità.

Dalla disciplina della legge sono altresì eccettuati gli enti di interesse esclusivamente locale, la cui attività si esplica nell'àmbito di una o più provincie, con risorse quasi totalmente locali o per scopi territorialmente limitati (ad esempio, i Consorzi provinciali antitubercolari, quelli per le bonifiche o per altre iniziative e servizi pubblici di carattere locale) e non riveste quindi una importanza così generale da richiedere, oltre i normali controlli amministrativi, la necessità del diretto sindacato della Corte dei conti e del Parlamento. Egualmente esclusi sono gli enti autarchici territoriali e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, com'è stabilito nell'articolo 12.

L'esclusione dal controllo in parola, viene, infine, stabilita anche nei riguardi degli enti ai quali la contribuzione o la garanzia dello Stato sia stata concessa in applicazione di provvedimenti legislativi di carattere generale.

La norma trova la sua ragione giustificativa nel fatto che in questi casi non trattasi di contribuzioni o garanzie concesse agli enti a titolo particolare, ma di provvidenze legislative disposte, in effetti, a favore della generalità dei cittadini (esempio, contributi a cooperative edilizie, sovvenzioni dell'U.N.R.R.A.-Casas per costruzione di alloggi ecc.) i quali possono sempre beneficiarne qualora sussistano determinate condizioni, obbiettivamente prestabilite dalla legge, che vengono accertate e controllate al momento della concessione del beneficio. Tali casi non possono, quindi, comprendersi tra quelli cui si riferisce il 2° comma dell'articolo 100 della Costituzione, ch'è rivolto invece ad assicurare l'esigenza del controllo sugli enti, alla cui vita economica lo Stato concorre in modo permanente.

La contribuzione ordinaria dello Stato può anche assumere una forma indiretta, quando lo stesso ente soggetto a disciplina contribuisca nelle forme dell'articolo 2 ad altro ente; in tali situazioni è da esaminare se il controllo debba investire direttamente anche l'altra gestione sovvenzionata o mantenersi invece nei

limiti di un riscontro indiretto. Non è sembrato opportuno accogliere un criterio rigido ed uniforme, ma istituire un'indagine caso per caso, la quale tenga conto dell'ammontare della contribuzione e della particolare natura ed attività dell'ente che beneficia in via indiretta del concorso statale, al fine di stabilire l'eventuale applicazione nelle singole fattispecie della disciplina prevista dalla legge.

5. – Ai fini dell'esercizio del controllo l'articolo 4 fa obbligo agli enti che vi sono soggetti di trasmettere alla Corte dei conti i loro conti generali finali (conti consuntivi o bilanci di esercizio), nonchè le relative relazioni redatte dagli organi amministrativi e di revisione, non oltre quindici giorni dalla loro approvazione e in ogni caso non oltre sei mesi e quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio al quale si riferiscono. L'obbligo della trasmissione concerne anche le relazioni degli organi di revisione che vengano presentate in corso di esercizio. Gli indicati documenti debbono essere fatti pervenire direttamente alla Corte dei conti a cura degli enti interessati, e non a mezzo dei Ministeri investiti della vigilanza sugli enti, essendo sembrato inutile sottoporre la trasmissione della documentazione in parola ad un giro burocratico che non avrebbe altro effetto se non quello di ritardare l'effettiva esplicazione dei compiti demandati alla Corte.

Gli articoli 5, 6, 7 e 8 precisano le modalità e la estensione del controllo.

I rappresentanti della pubblica Amministrazione che, in quanto tali, facciano parte di collegi sindacali o di revisione, sono tenuti a fornire alla Corte dei conti, su richiesta della medesima, « ogni informazione o notizia » che essi nella detta loro qualità hanno facoltà di ottenere a norma delle leggi o degli statuti. La Corte, inoltre, può chiedere agli enti ed ai Ministeri interessati, « informazioni, notizie, atti e documenti » concernenti le soggette gestioni; donde la possibilità di acquisire direttamente un copioso materiale di cognizione attraverso il quale l'Istituto di controllo può efficacemente svolgere la funzione demandatagli. Non si tratta dunque di un esame meramente esteriore e formale, che oltre tutto non sarebbe in armonia con le finalità della norma costituzionale, ma di un esauriente controllo di legittimità e di merito, tale, cioè, che ponga in grado la Corte di accertarsi della regolarità delle gestioni e di fornire al Parlamento compiuti elementi di giudizio sui risultati delle gestioni ispezionate.

Con ciò l'intervento della Corte dei conti non perde il suo carattere istituzionale di controllo « esterno », in quanto deve seguire dall'esterno la vita e la gestione degli enti, senza alcuna possibilità di influenzarne la « direzione » economica e finanziaria, *esclusivamente* demandata ai competenti organi di amministrazione attiva.

Una ovvia limitazione alla potestà di indagine anzidetta è sancita nei confronti delle società con partecipazione azionaria statale, alle quali la Corte dei conti può chiedere soltanto informazioni e notizie ed i libri obbligatori di cui all'articolo 2421 Codice civile. La natura di tali enti e gli interessi privati in essi rappresentati, richiedono che il potere d'ispezione sia contenuto in limiti più ristretti di quelli per gli enti pubblici.

Il termine di sei mesi, entro il quale la Corte dei conti deve trasmettere ai due rami del Parlamento i documenti ricevuti e riferire sui risultati del riscontro eseguito, è apparso idoneo a soddisfare la duplice esigenza, di evitare un soverchio ritardo nel sindacato del Parlamento, tanto più efficace, quanto più tempestivo, e di concedere alla Corte il tempo necessario per esaurire il notevole lavoro del controllo e compilare la prescritta relazione.

Indipendentemente dalla relazione annuale al Parlamento, la Corte, ove accerti irregolarità di gestione o anche per motivi diversi, può formulare i suoi rilievi, «in qualsiasi momento » al Ministro del tesoro ed al Ministro competente, per l'accertamento di eventuali responsabilità di gestione e per far luogo, se del caso, ai provvedimenti correttivi che in particolari situazioni si ravvisino necessari.

Poichè per la nuova disciplina il lavoro di controllo diviene una normale attribuzione d'istituto, un'apposita norma (articolo 9) prevede l'istituzione di una speciale Sezione in seno alla Corte dei conti, per l'adempimento dei compiti contemplati nel disegno di legge.

Le relative variazioni di organico sono previste dall'altro provvedimento legislativo, contenente modificazioni al Testo Unico delle

leggi sulla Corte dei conti, già approvato dal Parlamento (legge 21 marzo 1953, n. 161).

6. – L'instaurazione della nuova disciplina, destinata a regolare interamente la materia, porta con sè l'abrogazione implicita delle norme di cui ai regi decreti 8 aprile 1939, n. 720, e 30 marzo 1942, n. 442; abrogazione che, per maggiore chiarezza, viene tuttavia espressamente dichiarata nell'articolo 10 del disegno di legge.

In conseguenza di tale abrogazione si rende necessario adeguare alla nuova disciplina la composizione dei collegi sindacali o di revisione degli enti, escludendo i rappresentanti della Corte dei conti previsti dalle norme abrogate o da successivi provvedimenti emanati in applicazione delle medesime norme.

Lo stesso articolo 10 stabilisce che nulla è innovato a quanto dispone l'articolo 21 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sulla istituzione della Cassa per il Mezzogiorno, e ciò allo scopo di mantenere fermo lo speciale controllo a carattere continuativo preordinato espressamente dalla legge, come più idoneo alla particolare struttura di tale Ente ed alle sue peculiari finalità.

7. – Un adempimento complementare che agevola il sindacato parlamentare è previsto dall'articolo 11. La presentazione in allegato al bilancio consuntivo di tutte le Amministrazioni statali di un elenco completo degli enti pubblici e privati sottoposti alla disciplina del controllo, che abbiano fruito di contribuzioni, sovvenzioni e concessioni demaniali e patrimoniali a qualsiasi titolo, consentirà al Parlamento di formarsi un giudizio, proprio e diretto sulla sostanziale applicazione della legge.

8. – Con la norma dell'articolo 12 si è inteso di evitare, per quanto possibile, l'eventualità di liti fra lo Stato e l'Ente sovvenzionato, in considerazione dei particolari rapporti che la contribuzione determina, in guisa anche da facilitare, mediante l'intervento degli organi ministeriali di vigilanza, la composizione della vertenza in sede amministrativa.

9. – Infine – l'articolo 13 dichiara espressamente non applicabile alle regioni, provincie, comuni e istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, la disciplina contenuta nel disegno di legge.

A parte le regioni, che godono di una larga autonomia anche nel campo finanziario, e più ancora le regioni a statuto speciale; gli enti autarchici territoriali, la cui organizzazione amministrativa corrisponde, nelle sue linee tipiche, a quella dell'Amministrazione statale, hanno infatti un compiuto sistema di controlli – sia dello Stato, sia dei loro organi elettivi – che risponde pienamente alle finalità per le quali è predisposto.

Riguardo a tali enti, ed alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – le quali sono anch'esse soggette a un completo sistema di controlli, hanno ordinariamente una limitata portata economica e, comunque, esplicano un'attività strettamente locale – non si manifesta quindi necessaria alcuna innovazione ai loro particolari ordinamenti.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

In attuazione dell'articolo 100, comma secondo, della Costituzione, al fine di sottoporre all'esame del Parlamento le gestioni finanziarie degli Enti pubblici e privati cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, la partecipazione della Corte dei conti al controllo sugli enti stessi è regolata dalle disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Devono essere considerate contribuzioni ordinarie:

a) i contributi che, con qualsiasi denominazione, una pubblica Amministrazione o azienda autonoma statale abbia assunto a proprio carico, con carattere di periodicità, per la gestione finanziaria di un ente, o che da oltre un triennio siano iscritti nel suo bilancio;

b) gli apporti al patrimonio degli enti, in capitali o servizi o beni, da parte di una pubblica Amministrazione o azienda autonoma statale;

c) le imposte, tasse e contributi che con carattere di continuità gli enti siano autorizzati ad imporre o che siano comunque ad essi devoluti.

Le concessioni di garanzia finanziaria dello Stato sono equiparate, agli effetti della presente legge, alle contribuzioni ordinarie.

Art. 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro competente, gli enti per i quali sussistono le condizioni di cui all'articolo 2 sono dichiarati sottoposti alla disciplina della presente legge. Il decreto è comunicato per estratto ai singoli enti interessati.

Dalla disciplina medesima sono eccettuati gli enti d'interesse esclusivamente locale e quelli per i quali la contribuzione dello Stato sia di particolare tenuità, in relazione alla natura dell'ente ed alla sua consistenza patrimoniale e finanziaria, nonchè gli enti ai quali la contribuzione o la garanzia dello Stato sia stata concessa in applicazione di provvedimenti legislativi di carattere generale.

Qualora l'ente sottoposto a disciplina contribuisca nelle forme dell'articolo 2 ad altro ente, è tenuto a darne notizia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministro competente, per l'eventuale applicazione della presente legge anche all'ente che fruisce della contribuzione, tenuto conto dell'ammontare di questa e della particolare natura ed attività dell'ente.

Quando siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 2, è dichiarata cessata, con le modalità stabilite dal precedente primo comma, la sottoposizione degli enti alla disciplina della presente legge.

Art. 4.

Gli enti sottoposti alla disciplina della presente legge debbono far pervenire alla Corte dei conti i conti consuntivi ed i bilanci di esercizio corredati dalle relazioni dei rispettivi organi amministrativi e di revisione, non oltre 15 giorni dalla loro approvazione e, in ogni caso, non oltre sei mesi e 15 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono.

Egualmente sono trasmesse alla Corte dei conti le relazioni degli organi di revisione che vengano presentate in corso di esercizio.

Art. 5.

I rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato o delle Aziende statali o degli enti pubblici o delle società con partecipazione dello Stato che facciano parte, in quanto tali, dei collegi sindacali o di revisione di enti sottoposti alla disciplina della presente legge, sono tenuti a fornire alla Corte dei conti, su richiesta della medesima, ogni informazione e notizia

che essi hanno facoltà di ottenere, a norma delle leggi e degli statuti, per effetto della loro appartenenza a detti organi sindacali o di revisione.

Art. 6.

Qualora la Corte dei conti ritenga insufficienti, ai fini del controllo, gli elementi ad essa pervenuti in base alle disposizioni degli articoli 4 e 5, può chiedere agli enti sottoposti alla disciplina della presente legge ed ai Ministeri competenti informazioni, notizie, atti e documenti concernenti le loro gestioni finanziarie. Nei confronti delle società alle quali lo Stato contribuisce solo con partecipazioni al capitale, la Corte dei conti può chiedere soltanto informazioni e notizie ed i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 2421 del Codice civile.

Art. 7.

Non oltre i sei mesi successivi alla presentazione dei documenti di cui al primo comma dell'articolo 4, la Corte dei conti comunica alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati i documenti stessi e riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria.

Art. 8.

Ove accerti irregolarità nella gestione finanziaria di un ente, o qualora comunque lo ritenga opportuno, la Corte dei conti, oltre a riferire annualmente al Parlamento, formula i suoi rilievi, in qualsiasi momento, al Ministro del tesoro ed al Ministro competente.

Art. 9.

Ai fini dell'adempimento, da parte della Corte dei conti, dei compiti di cui alla presente legge, è istituita una speciale Sezione in seno alla Corte stessa.

Art. 10.

I regi decreti 9 aprile 1939, n. 720, e 30 marzo 1942, n. 442, sono abrogati. Gli organi competenti provvederanno entro sei mesi a modificare le norme concernenti la composizione dei collegi sindacali o di revisione degli enti, escludendone i rappresentanti della Corte dei conti previsti dalle norme abrogate.

Nulla è innovato a quanto dispone l'articolo 21 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sull'istituzione della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale.

Art. 11.

Al bilancio consuntivo di tutte le Amministrazioni statali deve essere allegato un elenco completo degli enti pubblici e privati sottoposti alla disciplina della presente legge, cui sono state concesse contribuzioni, sovvenzioni e concessioni demaniali e patrimoniali a qualsiasi titolo.

Art. 12.

Gli enti sottoposti all'applicazione della presente legge non possono iniziare liti nei confronti dello Stato senza l'autorizzazione del Ministero che esercita la vigilanza, di concerto con il Ministero del tesoro.

Art. 13.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni, alle provincie, ai comuni, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza regolate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni.